

## ALLEGATO VIII

I punti da 2.4.4 a 2.4.4.3 dell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 sono sostituiti dai seguenti:

«2.4.4. Cilindrata del cilindro

2.4.4.1. Motore con cilindrata del cilindro  $\geq 750 \text{ cm}^3$

Affinché i motori con cilindrata del cilindro  $\geq 750 \text{ cm}^3$  siano considerati appartenenti alla stessa famiglia di motori, la differenza tra le relative cilindrature del cilindro non deve essere superiore al 15 % della cilindrata del cilindro massima della famiglia di motori.

2.4.4.2. Motore con cilindrata del cilindro  $< 750 \text{ cm}^3$

Affinché i motori con cilindrata del singolo cilindro  $< 750 \text{ cm}^3$  siano considerati appartenenti alla stessa famiglia di motori, la differenza tra le relative cilindrature del cilindro non deve essere superiore al 30 % della cilindrata del cilindro massima della famiglia di motori.

2.4.4.3. Motore con la massima differenza di cilindrata del cilindro

Fatti salvi i punti 2.4.4.1 e 2.4.4.2, i motori la cui cilindrata del cilindro presenta una differenza superiore ai limiti definiti ai punti 2.4.4.1 e 2.4.4.2 possono essere considerati appartenenti alla stessa famiglia di motori purché vi sia l'approvazione dell'autorità di omologazione. L'approvazione deve fondarsi su elementi tecnici (calcoli, simulazioni, risultati di prova ecc.) che indichino che il superamento dei limiti non incide in maniera significativa sulle emissioni allo scarico.»

**18CE1661**

